



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente Relatore
LINA MUSUMARRA	Componente
RICCARDO AQUILANTI	Componente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

TRIB. FED. 25/15; PROC. P.A. 107/14

CONTRO

DI BENEDETTO VIVIANA (tessera F.I.S.E. 015698/G)

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale nel proc. n. 25/15 del 20 luglio 2015 e pubblicata in data 6 ottobre 2015 che ha dichiarato la Sig.ra Di Benedetto Viviana responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 e 2 lettera b) del regolamento di Giustizia FISE con applicazione della sanzione della sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica e incarico federale per giorni 30 e dell'ammenda di €1.000,00.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della denuncia presentata in data 2 settembre 2014 dal tesserato Paolo Giani Margi nei confronti della Sig.ra Di Benedetto Viviana ritenuta da questi responsabile di aver pubblicato su Facebook in data 10 agosto 2014 frasi offensive e diffamatorie che lo accusavano di aver provocato la morte di un cavallo con colpi ripetuti alla testa (*..omissis..uccise un cavallo colpendolo ripetute volte alla testa..omissis...e cosa peggiore c'è gente che ancora lo paga e gli lascia i cavalli...*), la Procura Federale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto all'accertamento della responsabilità disciplinare a carico della odierna appellante.



Al termine della indagine la Procura Federale, ritenuta accertata la responsabilità disciplinare della Sig.ra Di Benedetto per aver tenuto un comportamento lesivo della reputazione, onorabilità e prestigio di un tesserato FISE, con atto di incolpazione depositato in data 11 maggio 2015, deferiva dinanzi al Tribunale Federale la Sig.ra Di Benedetto per violazione dell'art. 1 comma 1 e 2 lettera b).

All'udienza di discussione fissata per il giorno 20 luglio 2015, sentita la Procura Federale che concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione dalla attività agonistica e da ogni carica e incarico federale per giorni 30 e della ammenda di €1.000,00 così quantificata con il riconoscimento dell'aggravante di cui alla lettera k) dell'art. 8 del r.d.g., sentito l'avvocato della incolpata che, depositata una dichiarazione scritta a firma della sua assistita oltre ad una dichiarazione testimoniale, insisteva per il proscioglimento della Sig. Di Benedetto, il Tribunale Federale, tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza del 20 luglio 2015 il Tribunale Federale così decideva *“ applica a carico della Sig.ra Viviana Di Benedetto in epigrafe generalizzata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica e da ogni carica e incarico federale per giorni 30 e dell'ammenda di € 1.000,00”*

Avverso la suddetta decisione la Sig.ra Di Benedetto, con atto depositato in data 20 ottobre 2015, proponeva, personalmente, formale appello, eccependo l'insussistenza di alcuna prova oggettiva circa la fondatezza della violazione contestata ed insistendo per la sua assoluta estraneità ai fatti così come peraltro sostenuto dallo stesso Pubblico Ministero della Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, titolare del procedimento aperto a seguito della denuncia sporta dal Margi, che aveva richiesto l'archiviazione del caso.

La Sig.ra Di Benedetto concludeva quindi per la totale riforma della sentenza o in subordine per la riduzione della sanzione alla sola sospensione.

All'udienza del 20.11.2015, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello tratteneva la causa in decisione ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito dei motivi

DECISIONE



Federazione Italiana Sport Equestri

L'appello della della Sig.ra Viviana Di Benedetto deve essere dichiarato improcedibile per i seguenti motivi.

L'art. 26 del regolamento di giustizia FISE espressamente prevede, in caso di proposizione dell'appello, il pagamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia fissato, in questo caso, nella somma di € 400,00, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro e non oltre la data di deposito o di invio del reclamo, del ricorso o della istanza.

Il mancato pagamento di tale contributo nei modi e termini sopra indicati, determina l'improcedibilità della domanda.

La Sig.ra Di Benedetto non ha provveduto al pagamento del predetto contributo né ha prodotto, unitamente all'appello, la copia della disposizione irrevocabile di bonifico così come previsto dal regolamento di giustizia.

L'appello dunque non può che essere dichiarato improcedibile.

PQM

la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 25/15, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, dichiara l'appello improcedibile per le ragioni di cui in parte motiva e conferma la sentenza di primo grado.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma 20 novembre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Presidente Relatore Avv. Roberta Leoni

f.to Consigliere Avv. Lina Musumarra

f.to Consigliere Avv. Riccardo Aquilanti